



COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME

Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai sensi della L.R. 08/08/2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" ed in esecuzione dei Regolamenti comunali per l'assegnazione di alloggi E.R.P. dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme

DELIBERA GIUNTA UNIONE N. 52 DEL 17/09/2015

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 08/08/2001 n. 24 viene indetto un concorso pubblico integrativo, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia delle graduatorie nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24;

Delibera di Consiglio Regionale E.R. 12/02/2002 n. 327;

Delibera di Consiglio Regionale E.R. 30/07/2002 n. 395;

Delibera di Giunta Regionale E.R. 11/04/2007 n. 468;

Determinazione Responsabile Servizio Politiche Abitative E.R. 30/07/2009 n. 7436;

Legge Regionale 3 giugno 2003 n. 10;

Legge Regionale 13 dicembre 2013 n. 24;

Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 15 del 09/06/2015;

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Brisighella o di Casola Valsenio o Riolo Terme dovranno far domanda al Comune ove si richiede di potere avere in assegnazione l'alloggio di edilizia residenziale pubblica su apposito modulo distribuito presso i Comuni in oggetto dal **giorno 21 settembre 2015 e fino alle ore 13,00 del giorno 04 novembre 2015** secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine sopra indicato è prorogato **fino alle ore 13,00 del giorno 3 dicembre 2015.**

La domanda può essere trasmessa - sempre nel rispetto del termine ultimo sopra indicato, anche tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Riolo Terme o del Comune di Brisighella o del Comune di Casola Valsenio:

comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it
comune.brisighella@cert.provincia.ra.it
comune.casolavalsenio@cert.provincia.ra.it

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

I requisiti per partecipare all'assegnazione degli alloggi sono quelli indicati nella delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002 - lettera e); dalla delibera di Consiglio Regionale n. 395 del 30/07/2002 - punti 6 e 7 e dalla delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 15 del 09/06/2015 e che qui di seguito si richiamano:

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Possono richiedere l'assegnazione:

- a.1) il cittadino italiano;
- a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) il familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) il titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.5) il cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa:

- b.1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- b.2) residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il presente bando di concorso. Il soggetto iscritto all'AIRE può presentare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purchè possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, anche non continuativi.

c) Limitata titolarità di diritti reali su beni immobili:

- c.1) I componenti del nucleo avente diritto, così come definito all'art. 1, non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione di un alloggio ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi:

d.1) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P., sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

d.2) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) Reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159:

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 11/04/2007, il limite di reddito per l'accesso è calcolato in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

e.1) **Valore I.S.E. riferito all'anno 2013:** non deve superare € 34.308,60

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a € 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 11/04/2007, detto valore del patrimonio mobiliare è incrementato del 30% (quindi fino a € 45.500) per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

e. 2) **Valore I.S.E.E. riferito all'anno 2013:** non deve superare € 17.154,30

e. 2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

e. 2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni di E.2.1. ed E.2.2. non sono tra loro cumulabili.

I requisiti per accedere all' E.R.P. di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed e) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE. -Punteggio

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune e in distribuzione:

- per il **Comune di Brisighella** presso l'**Ufficio Servizi Sociali** - Via Naldi, 2 - ☎ 0546 994419 nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico: da Lunedì a Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

- per il **Comune di Casola Valsenio** presso l'**Ufficio Tecnico** - Via Roma, 50 ☎ 0546 976525 nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico: da Lunedì a Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

- per il **Comune di Riolo Terme** presso l'**Ufficio Servizi Sociali** - Via A. Moro, 2 - ☎ 0546 77445 nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico: da Lunedì a Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dalle Delibere dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 12/02/2002, n. 327, del 30/07/2002, n. 395 e del 09/06/2015, n. 15, ed è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti detto questionario è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dalla tabella A, allegata alla deliberazioni di Consiglio Comunale di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme di approvazione del Regolamento per l'accesso agli alloggi E.R.P., e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dalla Tabella stessa.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive, sociali, economiche, oggettive ed aggiuntive comunali indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto dal presente bando di concorso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere **a.** e **b.** del punto 1. del presente bando, nonché, in favore di sé stesso o dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere **c.**, **d.**, ed **e.** dello stesso punto 1. del presente bando.

Sulle base delle condizioni soggettive, sociali, economiche, oggettive ed aggiuntive comunali dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi della tabella A dei citati Regolamenti comunali.

CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI MAX 35/100
<u>A1. NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRA-SETTANTENNI</u>	14
Il punteggio è attribuibile a condizione di non coabitare con altri. Il punteggio si attribuisce anche se nel nucleo sono presenti minori o maggiorenni disabili a carico o il coniuge di età superiore a 60 anni.	
<u>A2. PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRA-SETTANTENNI</u>	12
<u>A3. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' TOTALE</u> <u>O NON AUTOSUFFICIENZA (pari al 100%)</u>	10
<u>A4. PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORE CON INVALIDITA'</u>	8
<u>A5. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 67%</u>	6
<u>A6. SITUAZIONE DI FAMIGLIA</u> per ogni figlio minorenne a carico o maggiorenne se portatore di handicap	4
<u>A7. NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE</u>	12
<u>A8. NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE</u>	8
Il punteggio è il medesimo anche in presenza di più figli maggiorenni a carico conviventi	
<u>A9. GIOVANE COPPIA</u>	7

Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata da meno di 5 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni e da non più di 7 anni.

A10. NUCLEO CON EMIGRANTI 5

Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 3 anni se in stato di disagio abitativo, attestato con relazione del Dirigente Servizi Sociali.

A11. RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA 5

Richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale nel Comune ove si presenta la domanda, da un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 (cinque) alla data di pubblicazione del bando, senza soluzione di continuità

CONDIZIONI SOCIALI	PUNTI MAX 15/100
---------------------------	-------------------------

B1. NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI

PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO 10

L'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio - assistenziale deve essere attestata con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali.

B2. SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO 5

Attestato con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali

CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI MAX 25/100
-----------------------------	-------------------------

C1. SFRATTO/ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO 10

Il punteggio viene riconosciuto a nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto - non intimato per morosità o altra inadempienza - o altro provvedimento esecutivo che ordini il rilascio dell'alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di trasferimento di immobile pignorato, etc;).

Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di chiusura del bando.

C2. SFRATTO PER MOROSITA' 10

Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali.

Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l'instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto regolarmente il canone; il valore ISE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve essere stato almeno doppio all'importo del canone annuale; successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio - sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo.

Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di chiusura del bando.

C3. SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO 10

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di chiusura del bando, risieda anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C4. SISTEMAZIONE PRECARIA 5

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi da quanto indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data di chiusura del bando, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C5. ALLOGGIO ANTIGIENICO 5

Il punteggio è attribuito qualora l'alloggio, abitato da almeno due anni alla data di chiusura del Bando, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie.

La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il richiedente abita l'alloggio.

C6. ALLOGGIO IMPROPRIO 5

Il punteggio è attribuito a chi abiti spazi, da almeno due anni alla data di chiusura del Bando, che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l'iscrizione anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie.

C7. ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE 15

Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza di tipo motorio, attestati da certificazione dell'ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell'alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di chiusura del Bando.

CONDIZIONI ECONOMICHE	PUNTI MAX 25/100
------------------------------	-------------------------

D1. VALORE ISEE

- valore ISEE inferiore al 75% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. 3
- valore ISEE inferiore al 50% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. 8
- valore ISEE inferiore al 25% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. 12

D2. INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE ISE

	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/ISE	PUNTI
	Fino a €8.500 (25% limite ISE)	Non inferiore al 14%	15
	Da €8.501 a €17.000 (50%)	Non inferiore al 18%	10
	Da €17.001 a €25.500 (75%)	Non inferiore al 24%	7
	Da €25.501 a €34.000	Non inferiore al 30 %	5

Il canone considerato è quello dell'anno in corso; il reddito di riferimento è l'ultimo dichiarato.

I punteggi relativi alle condizioni oggettive verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, da almeno 2 anni alla data di chiusura del Bando.

NOTE:

- I punteggi **A1** e **A2** non sono cumulabili
- I punteggi **A3**, **A4**, **A5** non sono cumulabili
- I punteggi **A7** e **A8** non sono cumulabili e si attribuiscono a condizione di non abitare con altri; in caso di adulto che conviva sia con minori che con figli maggiorenni a carico, si applica solo il punteggio sub A7.
- I punteggi **A1**, **A2**, **A9**, **A10** si attribuiscono a condizione sussista una delle condizioni oggettive, sociali ed economiche
- Il punteggio **A11** si applica a condizione che esista almeno un'altra condizione di punteggio (soggettiva, oggettiva, sociale od economica).
- I punteggi **C1**, **C2**, **C3**, **C4** non sono cumulabili

- I punteggi C5 e C6 non sono cumulabili
- I punteggi C6 e C7 non sono cumulabili

3. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO

L'art. 24 della L.R. n. 24/01 definisce per nucleo familiare:

- "la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado" (comma 3);
- "quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (comma 4).

4. RACCOLTA DELLE DOMANDE - Formazione e pubblicazione della graduatoria

I Comuni sono autorizzati alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli definiti "sensibili".

Le domande di alloggio relative al presente concorso, formulate su appositi moduli forniti direttamente dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme **ed in bollo**, dovranno essere presentate con la seguente modalità:

- a) In caso di consegna diretta da parte del richiedente, il modulo di domanda dovrà essere firmato in presenza di un incaricato dell'ufficio competente, previa identificazione della persona mediante un documento di identità valido e non scaduto;
- b) In caso di presentazione a mezzo posta o persona diversa dal richiedente, al modulo di domanda, preventivamente firmato, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente stesso.

Le domande dovranno essere presentate alla Sede del Comune in cui si intende accedere all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e quindi:

- *per il Comune di Brisighella, all'Ufficio Servizi Sociali, entro il termine l'inderogabile termine delle ore 13.00 del giorno 4 novembre 2015. I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 3 dicembre;*
- *per il Comune di Casola Valsenio, all'Ufficio Tecnico, entro il termine l'inderogabile termine delle ore 13.00 del giorno 4 novembre 2015. I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 3 dicembre 2015;*
- *per il Comune di Riolo Terme, all'Ufficio Servizi Sociali, entro il termine l'inderogabile termine delle ore 13.00 del giorno 4 novembre 2015. I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 3 dicembre 2015.*

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso intendendosi valide le domande presentate per posta con data ed ora di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale.

Del pari sono escluse le domande che non siano formulate sul modulo fornito dal Comune e/o che siano prive della documentazione relativa all'ISEE.

I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme che hanno indetto il bando di concorso, procedono ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza, all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti al Comune in cui richiedono l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, verificandone la completezza e la regolarità nonché il possesso dei requisiti da parte del richiedente.

Ciascun Comune sopra individuato, per il proprio ambito territoriale di competenza provvede quindi all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché documentate o accertate d'ufficio.

Ciascun Comune sopra individuato, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti e/o condizioni dichiarate nella domanda, potrà verificare la veridicità delle stesse attraverso l'attivazione delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di controlli amministrativi.

Entro il termine indicativo di trenta giorni dalla data di chiusura del bando, ciascun Comune per il proprio ambito territoriale di competenza, con propria determinazione, procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono elencate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. **Pertanto verranno redatte n. 3 (tre) graduatorie provvisorie: una valida per le domande presentate al Comune di Brisighella; l'altra valida per le domande presentate al Comune di Casola Valsenio e l'altra ancora valida per le domande presentate al Comune di Riolo Terme.**

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la richiesta di esame suppletivo, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune cui la stessa territorialmente si riferisce, per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi. Di ciò sarà data comunicazione a mezzo lettera a ciascun richiedente nonché alle OO. SS. dei lavoratori e degli inquilini.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda al Comune ove è collocato in graduatoria.

Entro i successivi trenta giorni ciascun Comune sopra individuato per il proprio ambito territoriale di competenza, con propria determinazione, approva la propria graduatoria definitiva sentito il parere espresso dalla apposita Commissione Sovracomunale.

La pubblicazione della graduatoria definitiva, seguirà le stesse procedure previste per la graduatoria provvisoria.

E' facoltà dei Comuni e della apposita Commissione sovracomunale, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate dai Comuni e dalla Commissione, ogni documentazione ed elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

E', altresì, facoltà dei Comuni e della Commissione disporre tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del

concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere **c)**. ed **e)**. del punto 1 del presente bando.

I concorrenti per i quali l'accertamento, non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

La Commissione, esaminate le domande, le documentazioni e gli eventuali ricorsi presentati, redige la graduatoria definitiva previa effettuazione da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita ai sensi del relativo Regolamento comunale.

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi dei Comuni di Casola Valsenio, Brisighella e Riolo Terme sono assegnati dal Comune competente per ambito territoriale secondo l'ordine stabilito nella propria graduatoria definitiva di cui sopra.

Il Comune competente provvede all'accertamento della permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'ERP, nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella propria graduatoria definitiva.

I requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione, devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di ERP.

Il Comune competente predispone accertamenti anche in merito alla permanenza delle condizioni che hanno determinato il punteggio complessivo e quindi la posizione nella propria graduatoria definitiva.

Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza di condizioni dichiarate nella domanda o il mutamento delle stesse, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare al Comune richiesta di esame suppletivo.

La richiesta di esame suppletivo viene valutata dal Comune competente, anche avvalendosi della Commissione, il quale nei successivi trenta giorni comunica all'interessato la decisione assunta.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione della propria graduatoria precedente a quella del primo nominativo con pari punteggio.

Ogni domanda inoltrata precedentemente, al di fuori del presente Bando, è priva di ogni validità.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della L.R. 08/0/2001, n. 24, della deliberazione del Consiglio Regionale 30/07/2002, n. 395 e dalle apposite deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla L.R. 08/08/2001, n. 24 e del relativo Regolamento comunale, con particolare riguardo anche alle norme che regolano l'autogestione dei servizi accessori, norme che con la partecipazione al presente concorso il concorrente si impegna ad osservare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando generale, si applica la disciplina prevista dalla Legge Regionale 24/01 e nei **Regolamenti Comunali di assegnazione alloggi di ERP**.

Della Residenza Municipale, 21/09/2015

**Per L'UFFICIO ASSOCIATO CASA
DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO E RIOLO TERMEA
(Dott.ssa Antonella Caranese)**